

Prefazione alla II Edizione

La seconda edizione di questo volume va ben al di là di un mero aggiornamento rispetto alla precedente, in quanto si connota, sotto più di un aspetto, per un'impostazione radicalmente nuova negli assetti di base, quasi sideralmente lontana rispetto ad un rifacimento ed ampliamento del precedente lavoro.

Muta in primo luogo l'ampiezza complessiva della trattazione, limitata, nella precedente prima edizione, ad alcuni specifici reati ricompresi nel titolo XII ed ora estesa, invece, alla totalità delle fattispecie incriminatrici ivi ricomprese.

Questo ampliamento è stato reso possibile solo in virtù di un'ulteriore, significativa variazione.

Nell'edizione precedente, infatti, avevo personalmente sviluppato tutto il lavoro, mentre in questa seconda stesura il volume, da me curato, risulta scritto a quattro mani.

Al contempo, mentre prima l'analisi era spesso limitata ad una disamina, seppur rigorosa, delle varie fattispecie incriminatrici, ora essa si sofferma con particolare attenzione su tutte le diverse possibili opzioni interpretative, prendendo posizione ed offrendo chiare soluzioni esegetiche alle più complesse problematiche afferenti detta tematica.

L'analisi spesso trae le mosse dal testo originario di norme successivamente modificate per effetto di uno stratificarsi, significativo, di vari interventi manipolativi.

Ciò permette al lettore di meglio comprendere la *ratio* sottesa all'impostazione di fondo, essendo in tal caso delineate le finalità del percorso legislativo che ha condotto a simili modifiche.

L'ordito complessivo della trattazione, se pur non riconducibile, come in passato, ad un unico autore risulta comunque omogeneo, anche in considerazione di due diversi aspetti.

In primo luogo, essendo curatore dell'opera ho cercato di garantire un'unitarietà di impostazione, pur nel rispetto dell'individualità degli approcci ermeneutici.

È inoltre unitaria la sensibilità di fondo che ispira le singole pagine, volta a tener conto, tra l'altro, del ruolo centrale che deve essere riconosciuto alla vittima del reato e dell'esigenza di un'adeguata valorizzazione delle sottese istanze di tutela, anche alla luce di Convenzioni, quale quella di Istanbul e di Lanzarote, volte a proteggere donne e minori dagli attacchi spesso brutali operati nei loro confronti.

Occorre poi sviluppare un'ulteriore considerazione. Nella materia che costituisce l'oggetto del volume l'errore più grave sarebbe stato quello di una disamina limitata ai problemi interpretativi ricollegabili alle singole incriminazioni, senza dar atto delle più significative applicazioni giurisprudenziali, al fine non solo di rendere vivida la trattazione, alla luce dei concreti riverberi derivanti dalle differenti opzioni accolte nelle pronunce esaminate, ma anche di far meglio comprendere i valori di fondo sottesi agli eventuali contrasti esegetici.

Infine va affermato che il tecnicismo della trattazione non deve impedire di tener conto delle peculiari connotazioni, legate al fattore umano, che tipicizzano, in generale, il diritto penale, ed in particolare questo specifico settore, concernente i delitti contro la persona.

Anche se il diritto penale dell'economia assume un rilievo sempre più significativo nel corso degli anni, appare innegabile che, almeno agli occhi della collettività, i reati contenuti nel Titolo XII del Libro II del codice penale continuano a rappresentare, almeno emotivamente, il "cuore" dell'intero sistema penalistico.

Prefazione alla I Edizione

Questa prima edizione del volume nasce con la finalità di fornire uno strumento di lettura agevole e conciso per le studentesse e gli studenti chiamati a svolgere un percorso di apprendimento relativo alla parte speciale del diritto penale.

Peraltro queste pagine possono essere lette da un pubblico assai più vasto, che travalica la fascia degli operatori del diritto

Il Titolo XII del Libro II del codice penale, dedicato ai delitti contro la persona, rappresenta infatti, per chiunque si occupi delle tematiche aventi un più significativo impatto sulla vita quotidiana della collettività, uno degli aspetti di maggiore interesse, tale da giustificare uno sforzo di approfondimento.

Alcuni di questi reati, quali i tipici “delitti di sangue” rientrano, dai primordi della civiltà, fra i crimini maggiormente incidenti sul senso di sicurezza della popolazione.

Non minore rilevanza va peraltro riconosciuta ad ulteriori fattispecie incriminatrici, tra cui quelle strettamente connesse all’adozione dei nuovi apparati tecnologici.

I “soggetti deboli” debbono pertanto fronteggiare sempre nuovi e drammatici pericoli, resi non di rado più temibili dall’utilizzo del *web* per finalità perverse.

Un esempio emblematico al riguardo è offerto dal disposto dell’art. 612 *ter c.p.* (*Diffusione illecita di immagini o video sessualmente impliciti*).

Come verrà ampiamente sottolineato in sede di trattazione, detta incriminazione colma una precedente lacuna normativa ma è comprensibile solo alla luce del mutamento del contesto sociale e degli stili di vita, in quanto le condotte da essa delineate appaiono riconnesse a recenti forme di degenerazione dei rapporti interpersonali ed all’utilizzo di strumenti di comunicazione in precedenza ignoti o quantomeno assai meno diffusi.

Più in generale, la consapevolezza, sempre maggiormente avvertita da parte del legislatore, della necessità di eliminare precedenti aree di impunità ricollegabili a comportamenti posti in essere ai danni dei soggetti maggiormente esposti a possibili pressioni e ricatti, ha condotto alla creazione di nuove incriminazioni riferibili a settori ove da tempo veniva lamentata la carenza di un adeguato assetto sanzionatorio.

Si pensi alla fattispecie di cui all'art. 603 *bis* c.p., volta a punire una serie di condotte particolarmente odiose, aventi a soggetto passivo degli individui in stato di bisogno, generalmente scarsamente tutelati dagli apparati amministrativi dello Stato, isolati e spesso osteggiati da larghi strati della collettività nazionale.

Tali reati infatti, in una percentuale statisticamente assai significativa, sono posti in essere ai danni di soggetti immigrati, in maniera regolare o irregolare, nel nostro Paese, e che proprio per tale loro condizione appaiono particolarmente vulnerabili.

Occorre poi segnalare come, per effetto delle trasformazioni che hanno caratterizzato negli ultimi decenni non solo l'Italia ma l'intera Europa, dei reati precedentemente ritenuti ormai privi di ogni pratica rilevanza, come quello di schiavitù, siano stati "rivivificati" ed abbiano ora assunto una connotazione del tutto diversa rispetto al passato.

In effetti, fino agli anni '50 del 1900 il concetto di schiavitù era strettamente, indissolubilmente correlato ad una visione incentrata su forme di "reificazione" di soggetti, e cioè riguardava esclusivamente le condotte volte ad utilizzare come "cose" degli esseri umani, che divenivano in tal modo veri e propri oggetti di scambio, al pari di animali, beni di consumo, oggetti preziosi.

La nozione di schiavitù poteva dunque essere ricompresa unicamente sotto la dizione volta a fare riferimento alla sussistenza di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, e tali dunque da ricondurre l'interprete alla definizione civilistica di possesso, *ex art. 1140 c.p.*

La situazione è oggi profondamente mutata, per una acquisita consapevolezza della diffusione di fenomeni che si traducono in una radicale compressione dei diritti dell'individuo, ma non possono purtuttavia essere ricondotti entro i parametri del concetto "classico" di schiavitù.

Ciò ha fatto sì che il legislatore italiano, proprio per adeguarsi a tale mutata prospettiva, intervenisse con la l. 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone, al fine di sostituire il previgente testo dell'art. 600 c.p.

Sempre in un'ottica di adeguamento, diretta a tener conto di nuove ipotesi delittuose, è stata introdotta la fattispecie incriminatrice tendente a punire i fenomeni di c.d. "turismo sessuale" e cioè l'art. 600 *quinquies* c.p. (*Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile*).

In sede di prefazione non sembra opportuno soffermarsi ad una disamina più specifica delle singole fattispecie incriminatrici che verranno approfondite nel volume, dovendosi semmai ribadire che, a ben vedere, simile opera, sia pur specificamente rivolta all'ambito universitario, può avere una ampia area di diffusione, potendo interessare anche tutti coloro i quali intendono conoscere queste tematiche, per comprendere fenomeni che spesso sono affrontati in maniera approssimativa nelle trattazioni destinate ad un pubblico più vasto.

Introduzione ai delitti di omicidio

Il titolo XII, libro secondo del codice penale è dedicato ai delitti contro la persona.

La norma di apertura del capo primo è l'art. 575 c.p., ove è configurato l'omicidio doloso.

I delitti di omicidio descritti nel titolo XII del c.p. sono l'omicidio doloso, preterintenzionale e colposo, la fattispecie dell'infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale, l'omicidio stradale e l'omicidio colposo del sanitario.

A queste ipotesi si affianca la previsione del delitto di "*Morte come conseguenza di altro delitto*", di cui all'art. 586 c.p.

Le varie tipologie di omicidio si differenziano tra di loro in primo luogo per il diverso atteggiarsi della volontà del soggetto attivo rispetto al fatto di reato, e dunque in relazione all'elemento soggettivo richiesto ai fini della loro configurazione.

La tutela del diritto alla vita costituisce presupposto di ogni altro diritto riconosciuto all'individuo ¹.

Esso è solennemente proclamato nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, nonché nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e rientra tra i diritti inviolabili dell'uomo, e cioè fra quei diritti che costituiscono il presidio del nostro stesso ordinamento costituzionale ².

¹ F. MANTOVANI, *Diritto Penale*, Parte speciale, vol. I, *Delitti contro la persona*, IV ed., Padova, 2016, p. 90.

² Corte cost., 29 dicembre 1988, n. 1146, in *Giur. cost.*, 1988, I, sez. I, p. 5570 ss., con commento di S. BARTOLE, *La Corte pensa alle riforme istituzionali?*; Corte cost., 15 giugno 1979 (dep. 21 giugno 1979), n. 54, in *Foro it.*, 1979, I, c. 1943, riguardante

l'illegittimità costituzionale del r.d. 30 giugno 1870, n. 5726, che regolava il meccanismo di estradizione fra l'Italia e la Francia, nella parte in cui consentiva l'estradizione di persone imputate di reati sanzionati dall'ordinamento dello Stato richiedente con la pena di morte. V. anche Corte cost., 27 giugno 1996, n. 223, in *Foro it.*, 1997, II, 110, concernente la disciplina estradizionale tra Italia e Stati Uniti, con riferimento, parimenti, a reati per i quali era prevista la pena di morte.

Omicidio (Art. 575 c.p.)

L'omicidio è il più grave dei reati contro la persona.

Nel nostro ordinamento l'omicidio doloso è definito dall'art. 575 c.p. come il delitto di «*chiunque cagiona la morte di un uomo*». Detta fattispecie incriminatrice è posta a tutela della vita umana, dovendosi intendere per essere umano il soggetto distaccatosi vivo dal ventre della madre; peraltro l'uccisione del neonato da parte della madre, che ponga in essere detta azione in condizioni di abbandono morale e materiale, non è da considerarsi omicidio secondo la definizione contenuta nell'art. 575 c.p., ma infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale, normativamente delineata e sanzionata nell'art. 578 c.p.

Il neonato è considerato "uomo" nel caso di avvenuto distacco dal ventre della madre, momento nel quale acquista vita autonoma.

Autorevole dottrina sostiene che è "uomo" anche il concepito dal momento in cui acquista vita autonoma³. A sostegno di detta affermazione viene citata la l. 22 maggio 1978, n. 194 (*Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza*), con riferimento particolare ai casi contemplati nell'art. 7, in base al quale se vi è possibilità di vita autonoma del feto l'interruzione della gravidanza può essere provocata legittimamente solo nel caso in cui la gravidanza o il parto comportino un pericolo di vita per la donna, secondo il disposto dell'art. 6, lett. a), essendo comunque dovere del medico che esegue l'intervento quello di adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto⁴.

Dal disposto degli artt. 6 e 7 della l. n. 194 del 1978 deriva l'equiparazione dell'embrione, che può godere di vita autonoma, all'essere uma-

³ F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, cit., p. 5.

⁴ A. BOMPIANI, *Aspetti giuridici della tutela dell'embrione e del feto umano*, in AA.VV., *Il dono della vita*, Milano, 1987, p. 184.

no; conseguentemente integra il reato di omicidio la condotta di chi pratici l'aborto al di fuori delle previsioni di legge.

Oggetto di tutela è l'uomo vivente, anche se non necessariamente vitale, non avendo per il diritto penale valore il requisito della vitalità, in quanto il diritto penale tutela la vita come tale, non potendovi essere differenza tra la vita e la vitalità, tra la vita dell'uomo sano e quella dell'uomo malato, così come non vi è differenziazione tra l'essere umano portatore di menomazioni o di *handicap* e quello esente da esse⁵.

La fattispecie in esame è a forma libera causalmente orientata, cioè indirizzata verso il fine costituito dall'evento naturalistico dalla morte di un uomo, che può essere cagionata con ogni mezzo.

Detta fattispecie può essere integrata sia mediante una condotta attiva che per mezzo di una condotta omissiva, giacché, ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p. «non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo». Questa seconda ipotesi si può verificare, ad esempio, qualora un genitore lasci il proprio figlio neonato morire di stenti.

Poiché la norma mira a tutelare la vita umana, nell'ipotesi in cui la potenziale vittima risulti già deceduta nel momento in cui il soggetto attivo pone in essere la propria condotta si configura un "reato impossibile", secondo la definizione contenuta nell'art. 49, comma 2, c.p., in base al quale «la punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso».

Si faccia l'esempio di chi esplose un colpo di arma da fuoco nei confronti di un cadavere, erroneamente creduto persona vivente.

Parimenti non è sanzionata nel nostro ordinamento la condotta suicida, nemmeno nella forma del tentativo.

Poiché la vita umana configura un diritto indisponibile della persona l'omicidio del consenziente è sanzionato dall'art. 578 c.p.

Va del resto precisato che esistono ulteriori figure di delitto aventi ad oggetto la morte di un uomo non suscumbibili nella previsione dell'art. 575 c.p.

Ciò riguarda l'uccisione del Capo dello Stato, del Pontefice e dei Capi di Stato straniero; le prime due ipotesi ricadono nella previsione dell'art. 276 c.p., l'ultima in quella dell'art. 295 c.p.

⁵ M. RONCO, *Scritti Patavini*, Tomo I, Torino, 2017, p. 528.

Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 575 c.p. è il dolo, la cui definizione normativa è ricavabile dall'art. 43 c.p., in base al quale il delitto è «doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione».

Dalla formula normativa si può evincere come nell'oggetto del delitto di omicidio rientrino la previsione e la volizione dell'evento naturalistico morte, integrativo della fattispecie.

Il dolo nel reato in esame può manifestarsi in forma diretta o eventuale. Il dolo diretto ricorre ogni qualvolta il soggetto attivo finalizza la sua azione a provocare la morte; invece in caso di dolo eventuale la volontà non è diretta a provocare l'evento morte, che viene però "accettato" come possibile esito della condotta.

Per accertare l'elemento soggettivo occorre «inferire da dati esterni conclusivi, l'ambito dei quali non è assolutamente suscettibile di essere aprioristicamente determinato, e alla luce di appropriate massime di esperienza, un comportamento psicologico interno»⁶.

La verifica dell'elemento soggettivo può essere compiuta analizzando sia le modalità dell'azione, sia quelle di ogni altro elemento dal quale si possa evincere l'intenzione del soggetto attivo⁷.

⁶ M. GALLO, *Dolo* (dir. pen.), in *Enc. dir.*, vol. XIII, 1964, p. 802.

⁷ Cass., sez. I pen., 10 settembre 2019 (dep. 7 novembre 2019), n. 45327.

Circostanze aggravanti (Artt. 576 e 577 c.p.)

Le circostanze aggravanti di cui agli artt. 576 e 577 c.p. possono essere raggruppate in ragione delle qualità personali del soggetto attivo, dei rapporti tra l'offeso e il colpevole, dell'elemento soggettivo o con riferimento al concorso con altre circostanze del reato.

Il n. 1 dell'art. 576 c.p. prevede l'aggravante dell'aver commesso il fatto con il concorso di taluna delle circostanze indicate nell'art. 61, n. 2, c.p. (c.d. aggravante del nesso teleologico) consistenti nell'aver perpetrato il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per assicurare a sé o ad altri il prodotto, il prezzo o il profitto di un altro reato.

Al n. 2 è prevista l'aggravante derivante dall'essere il reato commesso contro un ascendente o un discendente, ovvero dall'aver commesso il fatto per motivi abietti o futili, ovvero dall'aver agito con crudeltà verso le persone, o quando si è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso o infine quando vi è stata premeditazione.

Ai nn. 3 e 4 sono descritte circostanze caratterizzate dalla qualità o posizione soggettiva dell'autore del reato; al n. 3 è ipotizzato il fatto del latitante che abbia commesso il reato per sottrarsi alla cattura o alla latitanza, ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza, mentre al n. 4 viene fatto riferimento all'associato per delinquere che commette il fatto per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione.

La l. 23 aprile 2009, n. 38, di conversione del d.lgs. n. 11 del 2009, ha apportato alcune modifiche alle disposizioni che interessano dette circostanze aggravanti. È stata così riformulata l'aggravante del reato di omicidio doloso prevista al n. 5 dell'art. 576 c.p., prevedendosi la pena dell'ergastolo nel caso in cui il delitto venga realizzato in occasione della commissione dei delitti di violenza sessuale di cui all'art. 609 *bis* c.p., di atti sessuali con minorenne previsto nell'art. 609 *quater* c.p. e di violenza sessuale di gruppo, *ex art.* 609 *octies* c.p. La disposizione è stata poi ulte-

riormente interpolata in virtù del successivo intervento operato dall'art. 4, comma 1, lett. e), n. 2 della l. 1° ottobre 2012, n. 172, di ratifica della Convenzione di Lanzarote, con cui il legislatore ha inserito, tra le fattispecie contemplate dall'aggravante, anche l'art. 609 *octies* c.p., facendo così venir meno ogni residuo dubbio sull'applicabilità dell'aggravante in caso di violenza sessuale di gruppo.

L'innovazione di maggior rilievo apportata dalla l. n. 172 del 2012 al n. 5 dell'art. 576 c.p. è stata la sostituzione dell'espressione «nell'atto di commettere» presente nella formulazione *ante* riforma, che poteva far ritenere che i reati di omicidio e violenza sessuale dovessero essere fra loro necessariamente collegati in termini di contestualità temporale, con la nuova espressione «in occasione della commissione di taluno dei reati» che attenua il vincolo di contestualità tra le due fattispecie.

La portata innovativa è di notevole rilievo; si è superata la necessità della correlazione tra la commissione dell'omicidio e i delitti contemplati nel catalogo del n. 5. Precedentemente invece ai fini dell'applicazione dell'aggravante occorreva, secondo l'impostazione maggioritaria, che la violenza sessuale fosse stata causa della morte, dubitandosi della ricorrenza della stessa qualora la violenza fosse stata diretta ad un soggetto diverso da colui al quale veniva causata la morte.

L'ambito applicativo dell'aggravante in questione è circoscritto da un lato all'ipotesi concernente il nesso teleologico (artt. 61, n. 2 e 576, n. 1, c.p.), qualora la violenza costituisca il mezzo per cagionare la morte della vittima, e per altro verso alla situazione in cui la morte della vittima derivi da violenza, come conseguenza non voluta della condotta, integrandosi in tal caso non più la fattispecie dell'omicidio ai sensi dell'art. 575 c.p., ma quella della morte come conseguenza di altro delitto, di cui all'art. 586 c.p., salvo la possibile applicazione della disciplina del reato complesso descritta nell'art. 84 c.p., in tutti i casi in cui violenza ed omicidio non siano correlati in concorso formale ai sensi dell'art. 81, comma 1, c.p.⁸.

Il n. 5.1 prevede una circostanza aggravante inserita, come le precedenti, dalla l. 23 aprile 2009, n. 38, e poi modificato dall'art. 4, lett. e) della l. 1° ottobre 2012, n. 172. Essa sussiste qualora il fatto venga commesso dall'autore del delitto di atti persecutori, di cui all'art. 612 *bis* c.p., nei confronti della vittima del reato di omicidio.

⁸ Cass. pen., sez. I, 29 gennaio 2008, n. 12680, in *Ced. Cass.*, n. 239365.

Detta aggravante è applicabile all'omicida in quanto il delitto di atti persecutori non è assorbito da quello di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, comma 1, n. 5.1, c.p., non sussistendo una relazione di specialità tra tali fattispecie di reato⁹.

Il successivo n. 5 *bis* è stato inserito ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. *b sexies*) del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella l. 24 luglio 2008, n. 125, e si applica qualora il fatto venga commesso ai danni di un agente o di un ufficiale di polizia giudiziaria o di un agente di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.

Ai fini della configurabilità di quest'aggravante occorre un collegamento strumentale tra il fatto delittuoso e l'adempimento delle funzioni o del servizio, con conseguente esclusione di tale circostanza in caso di mera connessione temporale tra questi elementi¹⁰.

L'art. 577 c.p. prevede a sua volta una serie di circostanze aggravanti comportanti la pena dell'ergastolo per la commissione del fatto delineato nella sua forma base dall'art. 575 c.p.

La prima di esse, rubricata al n. 1, riguardava inizialmente i fatti commessi contro l'ascendente o il discendente; la sua portata è poi stata ampliata dall'art. 2, comma 1, lett. *a*) della l. 11 gennaio 2018, n. 4, e successivamente, dall'art. 11, comma 1, lett. *a*) della l. 19 luglio 2019, n. 69.

È stata estesa l'applicazione della pena dell'ergastolo ai casi di omicidio commesso nei confronti del discendente, anche qualora tale vincolo derivi da adozione di persona minore di età.

Si è poi introdotta l'aggravante sanzionata con la reclusione da ventiquattro a trent'anni se la vittima era «legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate».

Altra innovazione di rilievo concerne il bilanciamento delle circostanze, per effetto dell'inserimento di un ulteriore comma all'art. 577 c.p.

È stato infatti circoscritto l'ambito del bilanciamento delle circostanze attenuanti con le aggravanti, disponendosi che le attenuanti diverse da quelle catalogate nella disposizione di cui agli artt. 62, n. 1 (l'aver agito

⁹ Cass. pen., sez. I, 12 aprile 2019 (dep. 14 maggio 2019), n. 20786, in *Ced Cass.*, n. 275481-01.

¹⁰ Cass. pen., sez. I, 14 settembre 2018 (dep. 1° marzo 2019), n. 9108, in *Ced Cass.*, n. 275667-01.

per motivi di particolare valore morale o sociale), 89 (concernente il vizio parziale di mente), 98 (riguardante la posizione del minore degli anni diciotto) e 114 (applicabile, tra l'altro, nei casi di minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato), qualora concorrano con le aggravanti di cui al primo comma, n. 1, ed al secondo comma del predetto art. 577, non possano essere ritenute prevalenti rispetto a queste.

Il n. 2 del primo comma dell'art. 577 prevede la circostanza aggravante dell'aver agito facendo uso di sostanze venefiche, ovvero con altro mezzo insidioso.

La giurisprudenza ha affermato che per mezzo insidioso deve intendersi quello che «per la sua natura ingannevole o per il modo e le circostanze che ne accompagnano l'uso, reca in sé un pericolo nascosto, tale da sorprendere l'attenzione della vittima e rendere alla stessa impossibile, o comunque più difficile che di fronte ad ogni altro mezzo, la difesa»¹¹.

Quanto all'uso di sostanze venefiche, l'aggravante ricorre soltanto quando esso «provochi direttamente la morte e non anche quando costituisca una mera modalità dell'azione, come quando la sostanza venga utilizzata per assopire la vittima ponendola in condizione di non poter utilmente reagire»¹².

Il n. 3 consiste nell'aver agito con premeditazione. Al riguardo occorre la sussistenza di un arco temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e la sua attuazione, tale da consentire all'agente di riflettere sull'opportunità di recedere dall'azione criminosa¹³.

Accanto all'elemento "cronologico" deve peraltro sussistere il c.d. elemento "ideologico" della premeditazione, rappresentato dal perdurare nell'animo dell'agente, senza soluzione di continuità, della risoluzione criminosa, fino al momento della commissione del reato.

La sussistenza del primo elemento non implica necessariamente l'esistenza del secondo.

Per ritenere comprovata la premeditazione è inoltre generalmente richiesta l'individuazione di elementi estrinseci e sintomatici, rappresenta-

¹¹ Cass. pen., sez. feriale, 24 luglio 2002 (dep. 22 agosto 2002) n. 29921, in *Ced Cass.*, n. 222117.

¹² Cass. pen., sez. I, 8 novembre 1993, n. 65, in *Ced Cass.*, n. 197711.

¹³ Cass. pen., sez. V, 17 dicembre 2018 (dep. 24 gennaio 2019), n. 3542, in *Ced Cass.*, n. 272415-01.

ti, ad esempio, dall'organizzazione del piano criminoso, dallo studio preventivo delle modalità esecutive, o dalla presenza di indici ulteriori, quali la predisposizione di un agguato, lo studio preliminare dei possibili percorsi seguiti dalla vittima.

La circostanza della premeditazione è compatibile con l'attenuante della provocazione¹⁴.

Il n. 4 prevede la pena dell'ergastolo quando ricorrono le circostanze descritte ai nn. 1 e 4 dell'art. 61 c.p., con un ambito di applicazione più esteso rispetto alla circostanza aggravante del n. 2 dell'art. 576 c.p., la cui applicazione è limitata ai fatti commessi contro l'ascendente od il discendente.

Il comma 2 dell'art. 577 c.p., inserito ad opera dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l. 11 gennaio 2018, n. 4, e successivamente modificato dall'art. 11, comma 1, lett. b) della l. 19 luglio 2019, n. 69, prevede la pena della reclusione da ventiquattro a trenta anni quando il fatto è commesso «contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta».

¹⁴ Cass. pen., sez. I, 30 maggio 2019 (dep. 2 agosto 2019), n. 35512, in *Ced Cass.*, n. 276614-01.